

Relazione tecnica

Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti. Istituzione della componente tariffaria UC7 e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07

(deliberazione ARG/elt 191/08)

1 Premessa

- 1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica riguarda l'aggiornamento periodico (primo trimestre 2009) delle componenti tariffarie e delle disposizioni di erogazione in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui alla parte IV del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-20011" (Testo Integrato¹).
- 1.2 Essa prevede interventi relativamente ai seguenti profili:
- a) disposizioni in materia di regimi tariffari speciali;
 - b) aggiornamento di alcune componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, ai sensi dell'articolo 45.5 del Testo Integrato e prosecuzione del processo di revisione dei meccanismi di deroga per l'applicazione delle componenti A per consumi molto elevati, iniziato con deliberazione ARG/elt 38/08²;
 - c) istituzione di una specifica componente tariffaria, denominata UC7, destinata alla copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica;
 - d) istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del Conto oneri per la gradualità;
 - e) aggiornamento degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08³.
- 1.3 Di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio ciascuno dei cinque profili appena elencati.

2 Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

Regimi tariffari speciali: proroga termine di cui alla deliberazione n. 190/09

- 2.1 La Commissione europea, con Decisione C(2006) 3225def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, previsti all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05⁴.
- 2.2 Nelle more della decisioni della Commissione europea, l'Autorità, con deliberazione n. 190/06⁵, ha disposto che la Cassa riconosce la componente compensativa (disciplinata prima dall'articolo 73 del Testo integrato 2004-2007⁶ e poi dal comma 74.4 del Testo integrato) alle utenze di cui al precedente punto, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto

¹ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, c.s.m.i.

² Deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08.

³ Deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08.

⁴ La legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

⁵ La deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06.

⁶ Testo integrato 2004-2007 è l'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, c.s.m.i.

all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea.

- 2.3 La suddetta a garanzia doveva essere tale da coprire le somme che sarebbero state erogate a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 190/06 fino al 31 dicembre 2006. Detta scadenza è stata successivamente prorogata fino al dicembre 2008 con le deliberazioni n. 319/06⁷, n. 145/07⁸, ARG/elt 38/08 e ARG/elt 138/08⁹.
- 2.4 Con la decisione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale per la società Terni e sue aventi causa ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007. Relativamente a detta decisione, le aventi causa della società ex-Terni hanno depositato ricorso al Tribunale di primo grado chiedendone l'annullamento, mentre il Governo italiano l'ha impugnata innanzi agli organi di giustizia comunitaria.
- 2.5 La Commissione europea, peraltro, non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica.
- 2.6 In ultimo, è opportuno segnalare che sono in atto azioni parlamentari¹⁰ volte a ricercare una soluzione definitiva in relazione ai regimi tariffari speciali riconosciuti alle società Alcoa e alle società aventi causa della società ex – Terni.
- 2.7 In attesa degli sviluppi legati alle sopraccitate iniziative e alle decisioni della Commissione europea, il provvedimento oggetto della presente relazione dispone un ulteriore differimento al 31 marzo 2009 del termine di copertura delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06 e successive modificazioni.

Regimi tariffari speciali: aggiornamento corrispettivo per il servizio di vendita

- 2.8 Il comma 74.4 del Testo integrato prevede che la componente tariffaria compensativa destinata a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali, sia pari alla differenza tra:
- a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

Il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui alla precedente lettera b) è fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

- 2.9 Con deliberazione n. 159/07¹¹ e successivamente con deliberazione n. 348/07¹², l'Autorità ha definito una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita.

⁷ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08.

¹⁰ Si veda, in particolare, l'articolo 18 dell'emendamento del Governo alla proposta di legge AS 1195 approvata dalla Camera dei Deputati e in discussione al Senato e • l'articolo 3-ter dell'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge n. 1936, approvato dal Senato e in discussione alla Camera dei Deputati.

¹¹ Deliberazione 25 giugno 2007, n. 159/07.

¹² Deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

- 2.10 Con deliberazione ARG/elt 47/08¹³ l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato.
- 2.11 L'Autorità ha aggiornato, con deliberazione n. ARG/elt 190/08¹⁴, le condizioni economiche del servizio di vendita di energia elettrica di maggior tutela. Coerentemente con le precedenti decisioni dell'Autorità, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, per il trimestre gennaio-marzo 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, aggiorna i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b). I medesimi sono fissati pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata alla delibera oggetto della presente relazione tecnica.
- 2.12 Si segnala, in merito, che in coerenza con le nuove modalità di aggiornamento del PED, stabilite dall'articolo 27 del TIV a partire dall'1 gennaio 2009, i coefficienti correttivi sono differenziati per fascia e per mese.

3 Aggiornamento componenti tariffarie e prosecuzione del processo di revisione dei meccanismi di deroga

Componente A4

- 3.1 La deliberazione ARG/elt 138/08 aveva transitoriamente ridotta la componente tariffaria A4, a copertura degli oneri connessi ai regimi tariffari speciali, di cui al comma 54.1, lettera c), del Testo integrato (di seguito: componente A4), che alimenta il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 54.1, lettera c), del Testo Integrato (di seguito: conto A4).
- 3.2 La suddetta riduzione si basava sulla considerazione che:
- a) parte degli oneri in capo al conto A4 sono soggetti alla decisione della Commissione europea circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica;
 - b) sono in via di definizione le procedure di recupero delle somme percepite dalle società aventi causa della società ex-Terni negli anni 2005, 2006 e 2007, in ottemperanza alla decisione C (2007) 5400;
 - c) le disponibilità finanziarie complessive gestite dalla Cassa apparivano adeguate a gestire eventuali transitorie carenze di cassa del conto A4.
- 3.3 In relazione ai primi risultati relativi alle procedure di recupero di cui al precedente punto 3.2, lettera b), nonché alle azioni parlamentari attualmente in atto volte a ricercare una soluzione definitiva in relazione ai regimi tariffari speciali riconosciuti alle società Alcoa e alle società aventi causa della società ex – Terni, i dati della Cassa evidenziano una strutturale carenza di gettito per l'anno 2009 del conto A4.
- 3.4 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in aumento dell'aliquota della componente tariffaria A4. L'aliquota media

¹³ Deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 63/08.

¹⁴ Deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. ARG/elt 190/08.

della componente tariffaria A4, per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2009, viene pertanto fissata pari a 0,206 centesimi di euro/kWh.

- 3.5 In relazione all'adeguamento dell'aliquota della componente A4 di cui al precedente punto 3.4, è stata applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del TIT, in coerenza con il percorso di gradualità del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08.
- 3.6 In particolare, si ricorda che, con deliberazione n. 348/07 l'Autorità ha disposto di procedere, dal 1 aprile 2008, all'attivazione del nuovo sistema di deroghe all'imposizione delle componenti A, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, prevedendo che, a tendere, sia applicata a detti clienti un'articolazione tariffaria così definita (articolazione tariffaria obiettivo):
- a) aliquote differenziate su tre scaglioni di consumo mensile, vale a dire da 0 a 4 GWh/mese, oltre 4 GWh/mese fino a 12 GWh/mese, oltre 12 GWh/mese;
 - b) applicazione allo scaglione tra 4 e 12 GWh/mese di una aliquota pari al 50% di quella applicata al primo scaglione e di un'aliquota nulla per i consumi eccedenti i 12 GWh/mese.
- 3.7 Con la medesima deliberazione n. 348/07 è stato altresì previsto un percorso di gradualità nel passaggio dalle modalità di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 preesistenti a quelle previste nel precedente alinea, prevedendo che la scaglionatura dei corrispettivi per livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire dall'1 gennaio 2008.
- 3.8 Le modalità operative per applicare le disposizioni di cui al precedente punto 3.7 sono state illustrate nelle relazioni tecniche alle deliberazioni ARG/elt 38/08 e ARG/elt 138/08.
- 3.9 Nel quarto trimestre 2008 la componente tariffaria A4 era applicata alle utenze in alta e altissima tensione secondo una struttura intermedia rispetto all'articolazione tariffaria obiettivo.
- 3.10 Applicando le sopra richiamate modalità operative, la componente A4 assume nel primo trimestre 2009, per le utenze in alta e altissima tensione, l'articolazione tariffaria obiettivo.

Componente As

- 3.11 Con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007¹⁵, una nuova componente tariffaria A, denominata As, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute (di seguito: clienti del settore elettrico in stato di disagio).
- 3.12 Detti oneri sono posti a capo del "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio" (di seguito: conto As), già istituito presso la Cassa, ai sensi del comma 54.1. lettera u) del Testo Integrato, alimentato dalla suddetta componente tariffaria.
- 3.13 Con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che:
- a) le compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 31 marzo 2009, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2008;

¹⁵ Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute".

- b) a far data dal quarto trimestre dell'anno 2008, venga avviata l'applicazione della componente tariffaria As, finalizzata alla copertura degli oneri conseguenti il riconoscimento della compensazione della spesa.
- 3.14 Con deliberazione ARG/elt 138/08 è stata pertanto disposta l'attivazione della componente tariffaria As, prudenzialmente posta ad un livello iniziale pari a 0,01 centesimi di euro/kWh per tutte le tipologie di utenza.
- 3.15 Detto livello prudenziale della componente As, peraltro, appare oggi non più adeguato poiché è in fase di sperimentazione operativa il sistema centralizzato tramite il quale i Comuni italiani acquisiscono le domande di accesso al sistema di compensazione sociale: si prevede che il sistema vada a regime nel gennaio 2009. A partire da questa data pertanto è prevedibile un aumento degli oneri a carico del conto As.
- 3.16 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in aumento dell'aliquota della componente tariffaria As, fissandone prudenzialmente il valore per il primo trimestre 2009 ad un livello pari a 0,169 centesimi di euro/kWh per tutte le tipologie di utenza di cui al comma 2.2 del Testo integrato.
- 3.17 Relativamente alle utenze in alta e altissima tensione si segnala che, a partire dalla data della sua attivazione, la componente tariffaria As è applicata alle utenze in alta e altissima tensione secondo la struttura tariffaria obiettivo.

Componente MCT

- 3.18 L'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03¹⁶, ha introdotto "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare". L'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo.
- 3.19 Con deliberazione n. 353/07¹⁷ l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2008 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0162 centesimi di euro/kWh e determinando il valore della componente MCT per l'anno 2008 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh.
- 3.20 A partite dall'1 gennaio 2008, per effetto delle disposizioni del Testo integrato, le componenti della tariffa elettrica espresse in centesimi di euro/kWh prevedono tre decimali dopo la virgola.
- 3.21 Con deliberazione ARG/elt 86/08¹⁸ l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'1 luglio 2008, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda tre decimali dopo la virgola. Conseguentemente il valore della componente MCT è stato fissato, a partire dal terzo trimestre 2008 pari a 0,017 centesimi di euro/kWh.
- 3.22 In coerenza con la metodologia adottata con deliberazione n. 353/07, l'aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, di cui alla legge n. 368/03 per l'inflazione deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2007-novembre 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti.

¹⁶ La legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314.

¹⁷ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07.

¹⁸ La deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08.

- 3.23 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2007 - novembre 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 3,3%.
- 3.24 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto fissato, per l'anno 2009, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0167 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto.
- 3.25 Fermo restando quanto sopra, il valore attuale della componente tariffaria MCT appare in ogni caso adeguato a garantire la copertura della variazione di cui al precedente punto 3.23. Pertanto, con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, viene confermato il livello della componente tariffaria MCT, pari a 0,017 centesimi di euro/kWh.

Componente UC3

- 3.26 Il comma 62.1 del Testo Integrato prevede che il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi (di seguito: conto UC3), viene utilizzato per la copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui agli articoli da 34 a 44 del Testo integrato; detto conto è alimentato dalla componente tariffaria UC3.
- 3.27 Al fine di stimare gli oneri di competenza del 2009, gli uffici dell'Autorità hanno effettuato specifiche richieste di dati agli esercenti.
- 3.28 Sulla base dei risultati delle verifiche di cui al precedente punto 3.27, con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in riduzione l'aliquota della componente UC3. L'aliquota media della componente tariffaria UC3, per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2009, viene pertanto fissata pari a 0,045 centesimi di euro/kWh.

Componente UC6

- 3.29 Gli incentivi riconosciuti alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione a fronte di recuperi di continuità del servizio, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto dei livelli tendenziali fissati dall'Autorità, sono coperti tramite l'applicazione della componente tariffaria UC6.
- 3.30 Dai dati disponibili si può prevedere un miglioramento della qualità del servizio nel corso del periodo di regolazione 2008-2011, sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di trasmissione.
- 3.31 In coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati nel corso del periodo regolatorio 2008-2011 in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica dispone di fissare la componente UC6, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2009 pari a circa 180 milioni di euro.
- 3.32 L'aliquota media della componente tariffaria UC6, per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2009, viene pertanto fissata pari a 0,06 centesimi di euro/kWh.

4 Istituzione della componente tariffaria UC7

- 4.1 L'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95¹⁹, prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe, si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
- 4.2 Con la deliberazione n. 219/04²⁰ l'Autorità ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004²¹ e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorità.
- 4.3 L'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario di cui al precedente punto 4.2 viene effettuata a valere sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 54.1. lettera l) del Testo Integrato, a fronte della consegna, da parte dei distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004, di titoli di efficienza energetica di tipo I, con riferimento all'obiettivo specifico aggiornato a carico del distributore nell'anno precedente.
- 4.4 L'articolo 3, comma 2, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- 4.5 Il decreto ministeriale 21 dicembre 2007²² ha aggiornato ed esteso temporalmente gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 ed ha introdotto un meccanismo di assorbimento automatico di eccessi di offerta di titoli di efficienza energetica negli obiettivi annuali.
- 4.6 Il medesimo decreto ministeriale 21 dicembre 2007 nonché il decreto legislativo n. 115/08²³ hanno introdotto ulteriori modifiche normative relativamente agli obblighi di cui ai decreti ministeriali gas ed elettrico 20 luglio 2004.
- 4.7 La deliberazione EEN 31/08²⁴ ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 per la determinazione del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per l'anno 2009 dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
- 4.8 Con il documento di consultazione DCO 32/08²⁵ l'Autorità ha avanzato proposte per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario di cui alla deliberazione n. 219/04 per il

¹⁹ La legge 14 novembre 1995, n. 481.

²⁰ La deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04.

²¹ il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

²² Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004.

²³ il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

²⁴ La deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, EEN 31/08.

²⁵ Il documento per la consultazione 29 ottobre 2008, DCO 32/08.

conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per l'anno 2009 e successivi. L'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti è ancora in corso.

- 4.9 Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è finanziato tramite i corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui agli articoli 8 e 15 del Testo integrato.
- 4.10 Le novità normative e le proposte regolatorie sopra ricordate fanno emergere elementi di incertezza circa la stima delle necessità di gettito per l'attuazione del meccanismo stesso nei prossimi anni. Tali necessità di gettito potrebbero risultare superiori a quanto garantito attualmente dai corrispettivi per prelievo di energia reattiva di cui al precedente punto 4.9.
- 4.11 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto adottato un approccio prudenziale, istituendo una specifica componente tariffaria, denominata UC7, destinata alla copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, per la quota di oneri eventualmente eccedenti il gettito garantito dalle componenti tariffarie sui prelievi di energia reattiva.
- 4.12 Il livello della componente tariffaria UC7 è posto transitoriamente pari a zero, in attesa di una più precisa definizione degli oneri e anche al fine di garantire agli operatori i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione.

5 Istituzione presso la Cassa del Conto oneri per la gradualità

- 5.1 Con deliberazione ARG/elt 171/08²⁶ l'Autorità ha definito un corrispettivo di gradualità per fasce (di seguito: corrispettivo GF) applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non domestici diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero.
- 5.2 L'articolo 26, comma 4, del TIV²⁷, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 171/08, prevede che il gettito del corrispettivo GF alimenta un "Conto oneri per la gradualità" e che il suddetto conto è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali non domestici connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti o aventi diritto al regime di salvaguardia.
- 5.3 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto istituito presso la Cassa il Conto oneri per la gradualità, e modificato il Testo Integrato di conseguenza.

6 Aggiornamento degli ammontari di compensazione per i clienti in stato di disagio economico e in stato di disagio fisico.

- 6.1 Con la deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha definito i valori delle compensazioni da riconoscere per l'anno 2008 ai clienti del settore elettrico in stato di disagio (di seguito: ammontari di compensazioni). Detti valori sono stati definiti con riferimento alla spesa

²⁶ La deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2008, ARG/elt 171/08.

²⁷ L'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato.

annua del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, come prevista nel terzo trimestre dell'anno 2008.

- 6.2 L'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007.
- 6.3 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica sono pertanto aggiornati i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nel quarto trimestre 2008 e nel primo trimestre 2009.

*Il Direttore
della Direzione Tariffe
Egidio Fedele Dell'Oste*